

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	27/2014
TITOLO	2013.1.10.21.535 2014.1.10.4.1
LEGISLATURA	IX

Il giorno 25 giugno 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI

OGGETTO: INTEGRAZIONE - CORREZIONE ERRORE MATERIALE LIQUIDAZIONE IMPORTO DI CUI ALLA DELIBERA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA N. 8/2014 TRA SLOGAN X DI X E X E TELECOM ITALIA X



Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d.lgs. 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA la delibera di definizione della controversia in oggetto (n. 8/2014), regolarmente comunicata alle parti;

VISTA la lettera di Slogan X di X e X (prot. AL.2014.21109);

VISTI gli atti del procedimento titolo n. 1.10.21/535;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini (NP.2014.1042)

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 25 giugno 2014;

A voti unanimi

CONSIDERATO QUANTO SEGUE



A seguito dell'adozione della delibera di definizione della controversia n. 8/2014, regolarmente trasmessa e ricevuta dalle parti, Slogan X di X e X, in persona del liquidatore X, presentava una lettera (prot. AL.2014.21109), in data 26 maggio 2014, con la quale rilevava un errore materiale in ordine al calcolo dell'indennizzo di cui al capo b) della delibera n. 8/2014 del CORECOM dell'Emilia-Romagna.

Preso atto dell'effettività dell'errore materiale in quanto al capo b) della richiamata delibera veniva riconosciuto erroneamente, dal calcolo di 3 X 15,00, l'importo di euro 22,50, invece che di euro 45,00, si ritiene opportuno procedere a riconoscere in favore dell'istante l'importo residuo pari ad euro 22,50.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il CORECOM, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE:

Ad integrazione della delibera di definizione n. 8/2014 e in accoglimento del rilievo di cui alla lettera (prot. AL.2014.21109) presentata da Slogan X di X e X, in persona del liquidatore X, domiciliata nel comune di X, Via X, Telecom Italia X, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata nel comune di X, piazza X, è tenuta a:

1) corrispondere all'istante la somma di euro 22,50 (ventidue/50), a titolo d'integrazione dell'indennizzo già riconosciuto con delibera n. 8/2014, per le ragioni indicate in motivazione.

Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione secondo la normativa vigente.



Ai sensi dell'art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003.

Telecom è inoltre tenuta a dare comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuto adempimento alla presente delibera. La comunicazione dovrà pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera stessa.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza